

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI MARZO ●●●

## 16 MERCOLEDÌ

## INPS

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2016 alla Gestione separata, dopo le modifiche apportate con la legge n. 11 del 27-2-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28-2-2015), che ha convertito il decreto legge n. 192 del 31-12-2014, e con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015), sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2015) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 31,72% (nel 2015 era 30,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% (nel 2015 era 23,5%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709

del 12-1-2012 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

## IVA

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di febbraio. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

**Versamento annuale.** Scade il termine per effettuare il versamento della differenza tra l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2015 e gli importi già versati in base alle liquidazioni periodiche; i contribuenti che presentano la dichiarazione unificata possono versare entro il termine di pagamento del saldo delle imposte dovute in base al modello Unico 2016, con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

È possibile inoltre rateizzare l'importo dovuto a saldo, anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero massimo di nove rate mensili a partire da oggi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l'ultima rata non può essere versata oltre il 16-11-2016. All'importo di ogni rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2016; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su questo numero de *L'Informatore Agrario* a pag. 30.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2014, con relative istruzioni, sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## SOCIETÀ DI CAPITALI

**Versamento tassa annuale per i libri sociali.** Le società di capitali soggette all'Iva esistenti all'1-1-2016 sono tenute al versamento annuale, entro il termine di

pagamento del saldo Iva 2015, della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3 dell'art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del 26-10-1972, come modificato dal dm 28-12-1995).

La tassa è dovuta in misura forfetaria pari a 309,87 euro elevata a 516,46 euro per le società con capitale, all'1-1-2016, superiore a 516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il modello F24 online indicando sempre il codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali).

Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 92/E del 22-10-2001.

## ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

## CONDOMINI

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

## IRPEF

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2015 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2016 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d'imposta nel mese di febbraio, anziché alla fine del 2015 o del gennaio scorso, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2015 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che deve essere eventualmente versato o recuperato.

Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituto, abbia operato le ritenute d'imposta in base ad un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a 2 mesi dopo la fine dell'anno. Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2015, e alle ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2015 corrisposti entro il 12-1-2016.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente del 3-1-2005 e 16-3-2005.

## 17 GIOVEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 15%) e con gli interessi di mora dello 0,2% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro l'1-3-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la cir-



Gli elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese di febbraio vanno trasmessi per via telematica entro il 25 febbraio

colare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 15%); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

## 25 VENERDÌ ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.**

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite MAV bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate

prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)